

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 280 Del 05-11-25

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di novembre, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 08:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Venturi Daniele	SINDACO	P
Panichi Cinzia	ASSESSORE	P
Barducci Andrea	ASSESSORE	A
Tozzi Pamela	ASSESSORE	P
Masi Lorenzo	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Venturi Daniele in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Comunale POGGIALI ALESSIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto l'art. 4 del citato DLgs 23 del 2011 prevede che i Comuni "possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno".

Considerato che il Comune di Rufina, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n 71 del 30/10/2025 che istituisce l'imposta di soggiorno e contemporaneamente ne approva il regolamento.

Dato atto che nel bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2026 l'imposta di soggiorno è presente al Capitolo di Entrata 85 IMPOSTA DI SOGGIORNO - codice 1.01.01.41.001.

Con voti unanimi resi legalmente e verificati,

D E L I B E R A

1. Di approvare ed adottare, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, l'allegato "A" schema delle TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO valide dal 01/01/2026 quale parte integrante e sostanziale della delibera;
2. di dare atto che le tariffe adottate rimangono in vigore anche per gli esercizi successivi fino a nuova deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Ilenia Galgani Responsabile dell'U.O. Tributi ed Entrate Comunali.

COMUNE DI RUFINA
Provincia di Firenze

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Venturi Daniele

Il Vice Segretario Comunale
POGGIALI ALESSIO

Le firme sono state apposte in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 06-11-25 al 21-11-25 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 24-11-25

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POGGIALI ALESSIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

in data 05-11-25 è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 06-11-25

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POGGIALI ALESSIO

Comune di Rufina

IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA

TARIFFA PER NOTTE

ALBERGHI - RTA - CONDHOTEL

1 stella	1,00 €
2 stelle	2,00 €
3 stelle	2,50 €
4 stelle	3,50 €
5 stelle	5,00 €
Alberghi diffusi	2,00 €

CAMPEGGI - VILLAGGI TURISTICI - PARCHI VACANZA

1 stella	1,00 €
2 stelle	1,00 €
3 stelle	1,00 €
4 stelle	3,00 €
5 stelle	3,00 €
Aree di sosta	0,50 €

AGRITURISMI

1 girasole	1,00 €
2 girasoli	1,00 €
3 girasoli	1,00 €
4 girasoli	1,20 €
5 girasoli	1,20 €

RESIDENCE

2 chiavi	2,00 €
3 chiavi	2,50 €
4 chiavi	3,50 €

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Affittacamere	2,00 €
Bed & brekfast	2,00 €
Case vacanze	2,50 €
Case per ferie	1,00 €
Locazione turistica	2,50 €
Ostelli	1,00 €
Residenze d'epoca	3,50 €
Rifugi escursionistici	0,50 €

* Dal 12 anno di età per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi